



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore, dott. Marco Martone,

letto l'art. 83, co. 1 del D.L. n. 18/2020, emanato in data 17 marzo 2020 - recante *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”* – che dispone: *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*;

letto l'art. 36 co. 1 del D.L. n. 23/2020, emanato in data 8 aprile 2020, secondo cui *“1. Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.”*;

rilevato che, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, co. 3, lett. a), non sono sottoposte a rinvio d'ufficio le *“a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di*



convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;";

visto il ruolo dell'udienza del **20 aprile 2020**;

considerato che non risultano fissate cause che rientrano nella deroga di cui al citato articolo;

ritenuto pertanto di dover rinviare d'ufficio l'udienza del 20 aprile 2020 a data successiva l'11 maggio 2020;

rilevato che - quanto ai procedimenti fissati per l'assunzione della prova orale - deve mantenersi fermo l'orario già precedentemente indicato dallo scrivente G.I.;

RENDE NOTO CHE

l'udienza del 20 aprile 2020 è rinviata d'ufficio al giorno **7 dicembre 2020, ore di rito.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Lagonegro, 15 aprile 2020

Il Giudice Istruttore
dott. Marco Martone



~~TRIBUNALE ORDINARIO~~



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore, dott. Marco Martone,

letto l'art. 83, co. 1 del D.L. n. 18/2020, emanato in data 17 marzo 2020 - recante *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"* – che dispone: *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*;

letto l'art. 36 co. 1 del D.L. n. 23/2020, emanato in data 8 aprile 2020, secondo cui *"1. Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020."*;

rilevato che, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, co. 3, lett. a), non sono sottoposte a rinvio d'ufficio le *"a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con*



l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;";

visto il ruolo dell'udienza del **21 aprile 2020**;

considerato che non risultano fissate cause che rientrano nella deroga di cui al citato articolo;

ritenuto pertanto di dover rinviare d'ufficio l'udienza del 21 aprile 2020 a data successiva l'11 maggio 2020;

rilevato che - quanto ai procedimenti fissati per l'assunzione della prova orale - deve mantenersi fermo l'orario già precedentemente indicato dallo scrivente G.I.;

RENDE NOTO CHE

l'udienza del 21 aprile 2020 è rinviata d'ufficio al giorno **15 dicembre 2020, ore di rito** ad esclusione del proc. recante **n. 831/2019 R.G.** rinviato all'udienza **del 3 novembre 2020 ore 11,00.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Lagonegro, 15 aprile 2020

Il Giudice Istruttore
dott. Marco Martone

